Regione del Veneto - EURO 5 DIESEL

Con riferimento alla richiesta delle Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) della Camera dei Deputati, in ordine al disegno di legge di conversione del DL n. 167 del 2026, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale "Euro 5", si riporta di seguito una cronologia dei provvedimenti adottati nella Regione del Veneto.

Premessa

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato nel 2004, successivamente aggiornato nel 2016, previo espletamento della procedura di VAS, ed infine nel 2025, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Negli ultimi vent'anni si è rafforzata la consapevolezza che le misure implementate dalle singole Regioni, secondo le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, da sole non possano assicurare una riduzione delle emissioni tali da raggiungere il rispetto dei valori limite attualmente vigenti.

Le Regioni del Bacino Padano si sono pertanto attivate sin dal 2005 per avviare accordi di programma interregionali, anche con il coinvolgimento del livello statale, che potessero favorire il coordinamento istituzionale finalizzato all'applicazione di misure di area vasta, che massimizzassero l'effetto di riduzione delle emissioni in atmosfera.

In tale ottica sinergica, il 19 dicembre 2013 è stato sottoscritto l'"*Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino padano*", che per la prima volta ha visto il coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente e di tutti i Ministeri competenti, perché supportassero l'operato delle amministrazioni regionali del Bacino Padano con una serie di misure normative e regolamentari di carattere nazionale.

Il Nuovo Accordo di Bacino padano (DGR n. 836/2017)

Il 9 giugno 2017 è stato sottoscritto il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino padano*" dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, nel quale sono state formalizzate una serie di azioni sia strutturali sia emergenziali, che hanno riguardato il traffico veicolare, il riscaldamento domestico con biomasse e l'agricoltura, e che sono state applicate ai centri abitati oltre i 30'000 abitanti.

Con riferimento alla circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, tale Accordo, approvato in Regione Veneto con DGR n. 836 del 6 giugno 2017, stabiliva il divieto strutturale della circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali N1, N2 ed N3 a decorrere dal 1/10/2025, nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30, dal 1/10 al 31/3, prioritariamente nei Comuni > 30.000 abitanti, presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

Il pacchetto di misure straordinarie (DGR n. 238/2021)

Nel frattempo la procedura di infrazione 2014/2147, dopo un iter che ha coinvolto in più fasi di confronto l'Italia e la Commissione Europea, è passata in giudicato nel 2020 con la sentenza di condanna da parte della Corte Europea di Giustizia; la sentenza ha confermato che, dal 2008, l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, in diverse zone oggetto della procedura, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di PM10 e non ha adottato misure sufficienti per garantire il rispetto dei valori limite fissati per tale inquinante. Le Regioni interessate dalla sentenza sono: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le diverse azioni già in essere, l'Amministrazione regionale con DGR n. 238 del 2 marzo 2021 ha attivato, in accordo con le Regioni del Bacino Padano, un pacchetto triennale di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria riguardanti i settori individuati come i più critici per le emissioni inquinanti in atmosfera, ovverosia i settori dei trasporti, del riscaldamento domestico mediante l'uso di biomassa, dell'agro zootecnia, delle attività produttive.

Con riguardo all'ambito dei trasporti e della mobilità, la DGR 238/2021 ha introdotto precise misure di potenziamento della limitazione della circolazione dei veicoli, in funzione della loro classificazione "Euro" riferita ai livelli di emissioni inquinanti. Più precisamente la misura prevedeva, ai fini della riduzione di PM10, il rafforzamento della limitazione veicolare rispetto a quella definita dall'Accordo di Bacino Padano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nelle zone Agglomerato (come individuate ai sensi della Zonizzazione del territorio regionale di cui alla Deliberazione n. 1855 del 29 dicembre 2020). In sostanza, tale rafforzamento introduceva, con rifermento alle previsioni di qualità dell'aria riportate nel Bollettino PM10 emesso da ARPAV:

- il divieto strutturale della circolazione dei veicoli privati, fino a Euro 4 diesel compresi, nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30 nei periodi di allerta verde secondo il Bollettino (cioè nel periodo 1 ottobre – 30 aprile di ciascuna annualità, in assenza di condizioni emergenziali);
- l'estensione del divieto alle auto private Euro 5 diesel nei periodi di allerta arancio secondo il Bollettino;
- l'ulteriore estensione ai veicoli commerciali leggeri nei periodi di allerta rossa secondo il Bollettino (fino alle 12.30, come specificato con DGR 1089 del 9 agosto 2021).

Recepimento del D.L. n. 121/2023, convertito con L. n. 155/2023 (DGR n. 377/2025)

Con L. 6 novembre 2023, n. 155 di conversione del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 *"Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale*", ritenuta la necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, il Legislatore statale ha introdotto per le predette Regioni, con l'art. 1, comma 1 l'obbligo di aggiornare entro un anno i rispettivi Piani di qualità dell'aria e, con il comma 2, di inserirvi la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5, con decorrenza dal 1° ottobre 2025, in via prioritaria nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025 è stato approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A. che ha assorbito, confermandole, tutte le misure già definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, confermando pertanto il recepimento del dettato del suddetto Decreto-legge.

Recepimento del D.L. n. 73/2025, convertito con L. 105/2025 (DGR n. 1005/2025)

Successivamente all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A., il 20 luglio 2025 è entrato in vigore il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, che ha apportato modificazioni al D.L. n. 121/2023. In particolare, la decorrenza della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5 è stata differita al 1° ottobre 2026 e la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare in via prioritaria tale limitazione è stata innalzata a 100.000 abitanti. È stato inoltre stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi "Euro 5 diesel" mediante l'adozione nei Piani di qualità dell'aria "*di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*";

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1005 del 02 settembre 2025, in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105, si è preso atto del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 di classe ambientale Euro 5 ed

alimentazione diesel, con applicazione nei Comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Contestualmente, con la medesima deliberazione, è stata affidata al Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della normativa generale di Piano di cui all'appendice II del P.R.T.R.A., la valutazione e la determinazione delle eventuali misure compensative, alternative alla citata limitazione strutturale, mediante proposta di modifica/integrazione delle vigenti misure del P.R.T.R.A. da approvare in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle misure individuate e delle relative azioni di Piano, entro il 1° ottobre 2026.

L'iter di adozione di misure compensative (L.R. 22/2026 e DGR n. 1024/2026)

Il Comitato Tecnico, composto dalla Regione del Veneto con funzioni di coordinamento, Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), Unione Province Veneto (UPI Veneto), ed Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), ha avviato la valutazione di possibili misure compensative.

Nel frattempo, con Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22, avente ad oggetto "*Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155*.", considerato il forte impatto socio-economico generato sulla cittadinanza e sulle imprese della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, ed al fine di contemperare l'esigenza di tutela della salute pubblica con la sostenibilità socioeconomica dei cittadini e delle imprese, è stata definita la possibilità di rinviare l'applicazione della limitazione della circolazione al 1 ottobre 2027 subordinatamente all'adozione di misure compensative *idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*.

Con tale Legge regionale, nel recepire il nuovo termine del 1° ottobre 2026 per l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione, così come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, come modificato nei termini anzidetti, sono state approvate disposizioni temporanee, con efficacia fino al 30 settembre 2027, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121.

In particolare, la citata Legge regionale stabilisce che le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" trovano applicazione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell'anno successivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 1° ottobre 2026. In deroga alla predetta disposizione, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027, subordinatamente all'adozione da parte della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 121/2023 convertito dalla legge 155/2023. La Giunta adotta tale provvedimento sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del P.R.T.R.A., e delle valutazioni tecniche rese dall'ARPAV, che attesti l'idoneità delle misure compensative.

Il Comitato Tecnico ha pertanto concluso la valutazione delle possibili misure compensative mediante un pacchetto integrato di misure articolato in misure compensative a carattere cogente, idonee a compensare il risparmio emissivo corrispondente alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nel periodo 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027, e misure di accompagnamento a carattere facoltativo, finalizzate a rafforzare il beneficio ottenibile. Tali misure, che consistono nel temporaneo rafforzamento, per il predetto periodo, di misure già previste nel vigente P.R.T.R.A, sono le seguenti:

A. Misure compensative

1. temporanea estensione di un'ora dell'attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana ai sensi dell'azione T.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con ridefinizione della fascia oraria in 8.30 – 19.30, per tutti i Comuni soggetti alla citata azione di Piano;

2. temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa (temporanea integrazione dell'Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
3. temporaneo rafforzamento del divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomassa, disposto ai sensi dell'azione E.1.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con estensione del divieto di utilizzo, nei giorni di allerta arancione e rossa come da apposito Bollettino PM10 emesso da ARPAV, agli impianti a biomassa con classificazione 5 stelle ai sensi del D.M. n. 186/2017, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Padova, Venezia, Verona e Vicenza);

B. Misure di accompagnamento

1. potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico, nei giorni di allerta arancione e rossa come da apposito Bollettino PM10 emesso da ARPAV, nelle sedi ricadenti nel territorio regionale oggetto del citato Bollettino, con riferimento alle figure "smartabili" definite secondo le modalità operative ritenute idonee alla propria struttura interna dalle amministrazioni competenti (temporanea integrazione dell'azione T.5.e in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
2. lavaggio sistematico e pianificato delle strade a maggiore traffico, per la riduzione del PM10 da risospensione derivante dall'usura di freni e pneumatici, privilegiando ove tecnicamente possibile l'utilizzo di acqua non potabile e/o depurata di riuso nonché, al fine di prevenire il rischio di gelate e garantire la sicurezza stradale, sospendendo tassativamente le operazioni di lavaggio qualora la temperatura al suolo sia inferiore o uguale a +3°C o qualora le previsioni meteorologiche ufficiali segnalino il rischio di imminenti gelate notturne (temporanea integrazione dell'azione T.11.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);
3. potenziamento dell'incentivazione al Bike to work, finalizzato a massimizzare gli spostamenti abituali casa/lavoro in mobilità soft, su tutto il territorio regionale (temporanea integrazione dell'azione T.5.c in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.).

Preso atto della suddetta proposta del Comitato tecnico, comprensiva delle valutazioni tecniche di ARPAV attestanti la loro idoneità, la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 92/2026 il pacchetto di misure compensative e di accompagnamento temporanee come sopra descritto, da attuarsi nel periodo 1° ottobre 2026-30 aprile 2027, in luogo dell'applicazione, nel medesimo periodo, della misura strutturale della limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel e di classe ambientale Euro 5 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione della deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 1 comma 2 della Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22.

Nel frattempo, con riferimento all'introduzione temporanea di misure compensative in relazione ai criteri informatori e agli obiettivi del P.R.T.R.A., la suddetta DGR/CR n. 92/2026 è stata sottoposta al vaglio della Commissione regionale per la VAS, la quale nella seduta del 17 settembre 2026, ha preso atto che le stesse non comportano modifiche al P.R.T.R.A., sul cui aggiornamento la Commissione ha già espresso il proprio Parere motivato di non assoggettabilità a VAS n. 290 del 13 dicembre 2024 ed ha pertanto concluso di non procedere ad una nuova verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La Seconda Commissione consiliare, competente in materia di Ambiente, tenuto conto della documentazione agli atti, nella seduta del 17 settembre 2026 ha esaminato, in via d'urgenza, la proposta di Deliberazione della Giunta regionale succitata ed ha espresso il parere favorevole a maggioranza n. 61 del 17 settembre 2026, ai sensi dell'art. 51, comma 7 del Regolamento e dell'art. 1, comma 2 della Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22 con la richiesta alla Giunta "*al fine di poter verificare l'effetto delle misure compensative obbligatorie e di accompagnamento in termini di riduzione delle emissioni inquinanti*" di "*riferire periodicamente alla commissione in merito alle misure assunte*".

A conclusione dell'iter, con Deliberazione n. 1024 del 18 settembre 2026 ad oggetto "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026.",* la Giunta regionale ha approvato le misure compensative e di accompagnamento temporanee sopra riportate per la stagione 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027.

In particolare, le misure compensative a carattere cogente di cui ai punti A.1, A.2 ed A.3 sono attuate con propria ordinanza dai Comuni in cui le stesse trovano applicazione e monitorate secondo meccanismi, strumenti e tempistiche già delineati all'interno del P.R.T.R.A. vigente, in relazione alle azioni di cui costituiscono rafforzamento.

Con riferimento alle misure di accompagnamento a carattere facoltativo, se ne raccomanda la più ampia applicazione al fine di massimizzare i connessi benefici di riduzione delle emissioni inquinanti e si incaricano i Tavoli Tecnici Zonali, di cui all'art 7 della Normativa generale in Appendice II al P.R.T.R.A., del monitoraggio di attuazione e dell'integrazione nella reportistica di monitoraggio già definita dal Piano con riferimento alle azioni T.5.a, T.11.a e T.5.c in Appendice I al P.R.T.R.A..

La Giunta riferirà periodicamente alla competente Commissione Consiliare in merito alle misure assunte, al fine di consentire la verifica dell'effetto delle misure compensative obbligatorie e di accompagnamento in termini di riduzione delle emissioni inquinanti.

È utile richiamare il fatto che la medesima DGR n. 1024/2026 ha dato atto di iniziative in corso, finalizzate ad offrire un'opportunità a cittadini e imprese venete per provvedere alla sostituzione dei veicoli più inquinanti, ponendosi quali misure-ponte verso l'applicazione della limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli Euro 5 diesel a decorrere dal 1°ottobre 2027.

Tali iniziative sono:

1. Bando finalizzato alla concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli di categoria M1 e N1 con contestuale acquisto o noleggio/leasing di mezzi a basso impatto ambientale della stessa categoria rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale ed operativa in Veneto, approvato con DGR n. 299 del 28 aprile 2026, il cui termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 07.10.2026;
2. Nuovo bando di incentivazione per la rottamazione dei veicoli alto-emissivi ed acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, rivolto ai cittadini residenti in Veneto;
3. Bando per l'erogazione di contributi per la trasformazione di veicoli in Dual Fuel (gasolio/GPL; gasolio/metano; benzina/metano), rivolto a cittadini residenti in Veneto e ad imprese con sede in Veneto.

Per i Bandi n. 2 e 3, il relativo progetto presentato nell'ambito del Programma di finanziamento degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del Bacino padano, di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA n. 412/2020, è attualmente in corso di istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Parimenti, è in corso di presentazione un apposito progetto, nell'ambito del medesimo Programma di finanziamento statale, per l'incentivazione del Bike to work su tutto il territorio regionale.

Conclusioni

Emerge da quanto sopra riportato che, all'entrata in vigore del Decreto-legge n. 167 del 28.09.2026, la Regione del Veneto aveva già completato l'iter di definizione ed approvazione delle misure compensative alternative alla limitazione strutturale della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nelle Città con popolazione superiore a 100.000 abitanti relativamente alla stagione 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027 e che dette misure sono attualmente vigenti.

Con riferimento alle misure A.3 e B.1, da attivare nei giorni di perdurante accumulo degli inquinanti, come da allerta arancione e rossa secondo il Bollettino PM10 emesso da ARPAV, si dà atto che negli ultimi anni il numero di giorni di allerta è in leggera diminuzione e si attesta in media in una ventina di giornate nell'arco del periodo 1° ottobre – 30 aprile.

Si rappresenta infine che dalla Banca dati ACI aggiornata all'anno 2025 risulta che nel territorio regionale, rispetto ad un numero totale di 3.335.141 autovetture circolanti, quelle alimentate a gasolio, di classe ambientale Euro 5, ammontano a 324.305.

La stima riferita alle sole città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ovvero Padova, Venezia, Verona e Vicenza, vede un numero di autovetture Euro 5 diesel pari a 36.768 rispetto ad un parco complessivo di 481.707 autovetture.